INTERVENTI PER IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 3

Proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68

L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 68, e' prorogata al 31 dicembre 1997. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a complessive lire 74 miliardi, si provvede, quanto a lire 33 miliardi per il 1996 ed a lire 41 miliardi per il 1997, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Versione in vigore dal 30 luglio 1995, non più in vigore dal 28 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-per-il-settore-dell-autotrasporto-di-cose-per-conto-di-311-1995/art-3-proroga-della-legge-5-febbraio-1992-n-68/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it